



CITTA' DI CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Funzionario responsabile

Capo II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 5 Disciplina generale della pubblicità
- Art. 6 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 7 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art. 8 Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 9 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 10 Autorizzazioni
- Art. 11 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 12 Impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 13 Superficie degli impianti pubbliche affissioni e ripartizione

Capo III - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 14 Criteri generali
- Art. 15 Criteri generali per la realizzazione del piano

Titolo II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 16 Classificazione del comune
- Art. 17 Categoria delle località
- Art. 18 Deliberazione delle tariffe

Capo II - IMPOSTA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

- Art. 19 Presupposto dell'imposta
- Art. 20 Soggetto passivo
- Art. 21 Modalità applicazione dell'imposta
- Art. 22 Dichiarazione
- Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 24 Pagamento dell'imposta e del diritto

Capo III - SERVIZIO E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA

- Art. 25 Istituzione del servizio
- Art. 26 Finalità
- Art. 27 Affissioni-prenotazioni- registro cronologico
- Art. 28 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
- Art. 29 Tariffe – applicazione e misura

Capo IV - SANZIONI

- Art. 30 Sanzioni tributarie
- Art. 31 Interessi e spese
- Art. 32 Sanzioni Amministrative

Capo V - CONTENZIOSO

- Art. 33 Giurisdizione tributaria
- Art. 34 Procedimento

Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 Norme di rinvio e clausola di adeguamento
- Art. 36 Entrata in vigore ed abrogazioni

ALLEGATO A - Cartografia Categoria Speciale

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolar modo dal Capo I, art. 3 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e per "Piano" si intende il Piano Generale degli Impianti.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale di Cornate d'Adda, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta e ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3

Gestione del servizio

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52 comma 5.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Nel caso in cui la gestione del servizio venga effettuata in economia, il Sindaco nomina il funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.
3. Nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata in concessione, il Sindaco nomina un funzionario comunale referente che, nel caso specifico, è il tramite fra l'Amministrazione e il Concessionario. Il compito è quello di rendere edotta l'Amministrazione sull'andamento del servizio stesso.
4. Il Comune provvede a comunicare al ministero delle Finanze – Direzione centrale per la Fiscalità Locale – entro sessanta giorni del provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

CAPO II

Disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni

Art. 5

Disciplina generale della pubblicità

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nei provvedimenti rilasciati dalle autorità competenti.
2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, nonché dal presente Regolamento. La dichiarazione di effettuazione di pubblicità, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, non sostituisce in nessun caso il titolo abilitativo comunale.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 32.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo ed al secondo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali, che provvederanno all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 32.
5. Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i cartelli in formato massimo A3 di vendita/affitto di immobili. Questi sono comunque soggetti all'eventuale pagamento dell'imposta di pubblicità.

Art. 6

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nelle zone sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso rilasciato dal competente ente e in conformità ai disposti del D.P.R. n. 31/2017.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico soggetti a vincolo ai sensi delle leggi vigenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle zone di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., secondo le norme di attuazione stabilite dal titolo II, capo I, paragrafo 3, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, che, su parere della Commissione del Paesaggio comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dal piano di governo del territorio.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al successivo art. 32.

Art. 7

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade, od in vista di esse, fuori dei centri abitati, dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal titolo II, capo I, paragrafo 3, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92:
 - a. si osservano le disposizioni di cui al comma 5, articolo 6, per la superficie eventualmente classificata "centro storico";
 - b. l'installazione di mezzi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione del codice stesso, ed è autorizzata con le modalità stabilite dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento;
 - c. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per quanto concerne il dimensionamento dei mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, gli stessi possono raggiungere una superficie di mq. 3,00 ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 10,00.
4. Per quanto attiene le distanze dal limite della carreggiata, entro il centro abitato valgono le seguenti distanze:
 - banchina o marciapiede inferiori al metro lineare, sporgenza massima consentita pari a cm. 4,00 rispetto al filo dell'allineamento, fino ad un'altezza pari a mt. 4,50 dal piano stradale;
 - per altezze superiori a mt. 4,50, tale sporgenza dovrà comunque consentire una fascia di rispetto pari a cm. 50;
 - banchina o marciapiede superiore a mt. 1,00: potranno essere installati anche mezzi pubblicitari infissi al suolo, a mezzo di appositi tubi di sostegno, sempre che sia rispettata una zona di transito pedonale non inferiore a mt. 1,00.
5. Per quanto attiene alle percentuali massime delle superfici utilizzabili per i mezzi pubblicitari, rispetto alla superficie dei prospetti dei fabbricati e al fronte stradale, queste possono raggiungere il 10%. Il limite massimo percentuale non potrà comunque superare il limite massimo dimensionale di cui al precedente comma 3.

Art. 8

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e si distinguono in:
 - a. pubblicità ordinaria
 - b. pubblicità effettuata con veicoli
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
 - d. pubblicità varia.

Art. 9

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi luminosi aventi le caratteristiche di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 507/93 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal comma 5 dell'art. 6.

Art. 10

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma. Le autorizzazioni fuori dal centro abitato su strade provinciali sono di competenza della Provincia.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda digitalmente tramite il portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it allegando:
 - a. una autoattestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d. il nullaosta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - e. bollettino versamento diritti di segreteria;
 - f. altra eventuale documentazione.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso. L'istanza verrà istruita digitalmente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne; entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

6. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 6. Per i relativi procedimenti il termine è stabilito in sessanta giorni nel caso in cui il richiedente sia già in possesso dell'eventuale autorizzazione paesaggistica o se tale autorizzazione non sia necessaria.
7. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 405.

Art. 11

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 405.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento è stata autorizzata la posa, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 12

Impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b. stendardi porta manifesti;
 - c. posters per l'affissione di manifesti;
 - d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio.

2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati utilizzabili per l'affissione.
3. Ogni impianto reca, in alto sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Cornate d'Adda Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
4. Il Comune ha facoltà di provvedere a sue spese allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere ed altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 13

Superficie degli impianti pubbliche affissioni e ripartizione

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2017, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 10714 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura non inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti. La superficie degli stessi è indicata nel Piano Generale degli Impianti.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a. il 30%, è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b. il 60%, è destinata alle affissioni di natura commerciale;
 - c. il 10%, è destinata alle affissioni effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
3. È consentita l'esposizione di cartelli non fissi, previa autorizzazione dell'amministrazione, limitatamente ad associazioni, partiti, gruppi senza fini di lucro.

CAPO III

Piano generale degli impianti

Art. 14

Criteri generali

1. La pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti. Tale piano determina gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere dislocati i mezzi di pubblicità di cui all'art. 8, primo

comma, lettere a), c) (con esclusione delle proiezioni) e d), del presente regolamento, e la collocazione degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 12. Il piano degli impianti deve essere predisposto da un gruppo di lavoro composto dal Sindaco o assessore delegato, dai funzionari comunali appartenenti ai servizi pubblicità e pubbliche affissioni, urbanistici, della viabilità e di polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.

2. L'approvazione del Piano spetta alla Giunta Comunale.

Art. 15

Criteri generali per la realizzazione del piano

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura o revisione di un piano generale, che comprenda comunque gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b. il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;
 - d. la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
 - e. la collocazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, di carattere istituzionale, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disciplina generale

Art. 16

Classificazione del Comune

1. Il Comune di Cornate d'Adda agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe quarta in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2017 (n. 10714 abitanti), in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dalla legge.

Art. 17

Categoria delle località

1. In applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il territorio del Comune di Cornate d'Adda è suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale.
2. Appartiene alla categoria speciale la località costituita dalle strade e dai luoghi identificati nella cartografia di cui all'allegato A annesso al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, comprensiva in particolare di Via Enrico Berlinguer, di porzione della S.P. 138 e di porzione di Via Amedeo Modigliani. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.
3. La località inserita nella categoria speciale è stata individuata in relazione alla sua importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche ed è caratterizzata da un alto impatto commerciale, elevato afflusso e conseguente visibilità delle informazioni pubblicitarie.
4. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35% di quella del centro abitato come definito dal codice della Strada (art. 4 D.Lgs. 285/92).
5. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni adibiti all'affissione di messaggi di carattere commerciale, installati in categoria speciale, non può superare il 50% di quella complessiva.

Art. 18

Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal competente organo comunale entro i termini fissati dalla legge ed entrano in vigore il primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. La definizione della percentuale di maggiorazione per la categoria speciale (fino al 150 per cento) di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, viene stabilita dal competente organo comunale nella deliberazione di determinazione delle tariffe. In caso di mancata adozione di tale deliberazione, la maggiorazione per la categoria speciale si intende prorogata di anno in anno.

CAPO II

Imposta pubblicità – disciplina

Art. 19

Presupposto dell'imposta

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti al fine dell'imposizione:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si procede alla notifica dell'avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta

1. Per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.
2. In tema di riduzione ed esenzione dall'imposta vale quanto previsto rispettivamente dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

Art. 22

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale o al concessionario su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 642, e s.m.i.).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del concessionario o da parte del Comune se il servizio è gestito direttamente, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni degli elementi dichiarati che comportino la modifica dell'imposta; tale dichiarazione si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Nei casi in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 507/93 si presume effettuata in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, con Raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si applicano le disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere le informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento con la definizione agevolata. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile.

Art. 24

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato sul conto corrente indicato dal Comune di Cornate d'Adda.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.
3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. L'importo dovuto è arrotondato a € 1,00 per difettose la frazione non è superiore a € 0,49 e per eccesso se è superiore, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
6. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie concessioni o autorizzazioni previste da leggi e regolamenti ivi compreso il presente.

CAPO III

Servizio e diritto pubbliche affissioni - disciplina

Art. 25

Istituzione del servizio

1. È istituito su tutto il territorio comunale il servizio delle "pubbliche affissioni", così come disposto dall'art. 18 secondo comma, del D. Lgs. 507/93.

Art. 26

Finalità

1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, e nella misura prevista dall'art. 13 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno come scopo la promozione della domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio affissioni sono collocati negli spazi di cui all'art. 13, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 13, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità previste nello stesso articolo.
6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe di impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 13; alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 27

Affissioni – Prenotazioni – Registro Cronologico

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene al servizio affissioni la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso il servizio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 28

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al servizio affissioni nell'orario di apertura a cura del committente, almeno due giorni prima di quello di inizio affissione.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità e il formato;
 - b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti ed il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al servizio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo precedente.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il servizio affissioni mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del servizio affissioni, con la data di scadenza prestabilita, ad eccezione di quelle effettuate sui mezzi pubblicitari di cui all'ultimo comma del presente articolo.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il servizio affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al servizio affissioni entro 10 gg dal ricevimento delle comunicazioni previste dagli stessi commi. L'annullamento dalla commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il servizio affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 gg dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso il servizio per 30 gg e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene trattenuto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il servizio affissioni provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 5 gg da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il servizio affissioni provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 gg il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il servizio affissioni per 30 gg, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo

che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il servizio affissioni ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il servizio affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
15. Nell'ufficio del servizio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione:
 - a. le tariffe del servizio;
 - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c. il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
17. Le insegne, bacheche e simili, al di fuori delle sedi di associazioni, chiese, oratori, scuole, partiti, associazioni senza scopo di lucro, vengono autorizzate dall'Amministrazione e sono esentati da imposte e diritti.

Art. 29

Tariffe – Applicazione e Misura

1. Il diritto sulle affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Per l'applicazione del diritto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 507/93.
4. In tema di riduzione ed esenzione vale quanto previsto rispettivamente dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 507/93.

CAPO IV

Sanzioni

Art. 30

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applicano, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, le sanzioni disposte dall'art. 23 D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.
3. Le sanzioni di cui al comma precedente non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
4. Le sanzioni si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o di chi ne ha consentito l'installazione.

Art. 31

Interessi e spese

1. La misura degli interessi sulle somme a credito è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Sono addebitate all'utente moroso le spese postali e di notifica degli atti.

Art. 32

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità e Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applicano le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i.. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare delle sanzioni è notificato agli interessati entro 150 gg dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino di quanto occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso debitamente notificato. Se il rimborso non è effettuato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma, o il concessionario del servizio, o il Comune se il servizio è gestito in economia, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e, se dovuti, gli interessi, di cui ai precedenti articoli 30 e 31.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle sanzioni e interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

CAPO V

Contenzioso

Art. 33

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

Art. 34

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Norme di rinvio e clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia:
 - al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
 - al Codice della Strada di cui di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;
 - al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 e s.m. e i.;
 - al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
 - al regolamento per la disciplina generale delle entrate;
 - ad ogni altra normativa applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ed esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/03/1995, successivamente integrato con delibera di C.C. n. 26 del 20/05/1996.